



SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

“Attività di ricerca sul fitofago del noce da frutto *Ectomyelois ceratoniae*”

Modulo operativo 2023-2024

Tra

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

e

l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell’Università, 16, codice fiscale n. _____, di seguito denominata per brevità anche “DAFNAE”, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____ di seguito congiuntamente definite le “Parti”.

PREMESSO CHE

- a. Con Delibera della Giunta regionale n. del è stato approvato il Progetto “Attività di ricerca sul fitofago del noce da frutto *Ectomyelois ceratoniae*”. Il progetto inizia nel 2023 con l’approvazione della deliberazione della Giunta Regionale n. del.....;
- b. È stato altresì stabilito che tale Programma sia svolto in collaborazione tra la Regione del Veneto Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente;
- c. L’Università degli Studi di Padova, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, dello Statuto di Ateneo “opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni, con piena assunzione della propria responsabilità sociale. L’Ateneo valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo,” ai sensi dell’articolo 2 comma 1 “L’Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro di riferimento nazionale e internazionale”;
- d. L’Università degli Studi di Padova “può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali...” (art. 64, comma 2, dello Statuto di Ateneo);
- e. Nell’ambito delle proprie attività istituzionali la Regione, tramite l’U.O. Fitosanitario – Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha verificato che le conoscenze relative al ciclo del fitofago *Ectomyelois ceratoniae* su noce nelle regioni dell’Italia settentrionale e i metodi disponibili per il contrasto dello stesso, sia in condizioni di campo che di magazzino, sono limitate;
- f. Lo studio della biologia e fenologia del fitofago è fondamentale per la messa a punto di una strategia di difesa;
- g. La presenza del fitofago ha assunto caratteri tali da dover attuare un intervento organico che fornisca risultati utili alla definizione di interventi efficaci;



2b303736



- h. Tra i compiti istituzionali della Regione vi è il supporto alla competitività delle imprese agricole e agroalimentari al fine di mantenere la presenza delle aziende venete sul mercato nazionale e internazionale;
- i. La Regione del Veneto e il Dipartimento DAFNAE, concordano di attivare una collaborazione, volta a studiare la biologia e fenologia del fitofago ed individuare i metodi per il contrasto sia in campo che in magazzino;

VISTO CHE

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.

La Regione ed il DAFNAE ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione per migliorare le conoscenze relative alla biologia e fenologia del fitofago del noce *Ectomyelois ceratoniae* nel territorio del Nord Italia, al fine di sviluppare strategie di gestione integrata applicabili in condizioni di campo e in fase post-raccolta in magazzino.

La collaborazione tra la Regione e il DAFNAE nella presente convenzione operativa, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto dell'Accordo

- 1) La Regione e DAFNAE si impegnano a collaborare per la realizzazione del Progetto "Attività di ricerca sul fitofago del noce da frutto *Ectomyelois ceratoniae*", come descritto nell'Allegato A della DGR _____ del _____;
- 2) Il presente Accordo riguarda l'attuazione del Modulo operativo 2023 – 2024 come descritto nel successivo art. 2;
- 3) L'aggiornamento del "Progetto", a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

ART. 2 – Programma di attività 2023-2024

Il Programma prevede per il biennio 2023 – 2024, in sintesi, la realizzazione delle seguenti attività:

- Studio della fenologia di *Ectomyelois ceratoniae* in campo e in post-raccolta (magazzino);
- Studio dei parametri biologici in laboratorio;
- Valutazione dell'efficacia di trattamenti a base di prodotti chimici e alternative non-chimiche;
- Valutazione di trattamenti nella fase di stoccaggio delle noci in magazzino.

Le parti si impegnano a verificare l'esecuzione dell'attività e l'avanzamento del Programma mediante il Gruppo tecnico di coordinamento di cui all'art. 3.

Spesa prevista: 70.000,00 euro totali.



2b303736



ART. 3 – Referenti del Progetto

- 1) Il responsabile per la Regione è il dott. Pietro Salvadori, direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
- 2) Il responsabile per l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente è il prof. Alberto Pozzebon;
- 3) L'attività di collaborazione e condivisione tra la Regione del Veneto e il DAFNAE prevede la costituzione di un apposito "Gruppo tecnico di coordinamento", composto dai rispettivi responsabili di Programma, e da almeno due referenti tecnici direttamente coinvolti nell'attività e designati da ciascuno dei due Enti. Il Gruppo tecnico di coordinamento ha il compito, in particolare, di verificare il progressivo stato di esecuzione del Programma, favorire lo scambio delle informazioni e dei dati e riscontrare la regolare esecuzione del programma e valutare eventuali variazioni tecniche al fine di perseguire gli obiettivi prefissati.

ART. 4 – Obblighi delle parti

1. La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di comunicazione, la diffusione dei risultati.
2. Il DAFNAE si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all'articolo 2, in particolare per le attività di laboratorio.
3. Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal Programma per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.
4. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
5. Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal Progetto.

ART. 5 – Durata

Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione del programma e ha la durata di due anni fino al 31/12/2024. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti sentito il Gruppo tecnico di cui all'articolo 3.

ART. 6 – Oneri

1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione del Programma.

ART. 7 - Rimborso delle spese sostenute

- 1) La Regione riconosce a DAFNAE il mero rimborso delle spese sostenute per la collaborazione nella realizzazione del presente Accordo.
- 2) La Regione, contribuirà alle spese sostenute da DAFNAE per l'attuazione del Modulo operativo 2023 - 2024 fino ad un massimo di **euro 70.000,00** di cui Euro 35.000,00 a valere nell'esercizio finanziario 2023 ed Euro 35.000,00 a valere nell'esercizio finanziario 2024.
- 3) DAFNAE presenterà domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione Veneto su presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 31/12/2024.
- 4) Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.



2b303736



ART. 8 – Scambio dati ed elaborati scientifici

- 1) Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo tecnico di coordinamento.
- 2) La relazione finale dovrà essere approvata dal Gruppo tecnico di coordinamento.

ART. 9 - Utilizzo dei risultati

- 1) Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito della presente convenzione, saranno di proprietà di entrambe le parti.
- 2) La Regione e DAFNAE potranno pubblicare i risultati del monitoraggio e dei prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, al DAFNAE e alla Deliberazione di Giunta n. del .
- 3) Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei loghi.

ART. 10 – Responsabilità

- 1) Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
- 2) Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività della presente convenzione operativa.

ART. 11 – Riservatezza

- 1) La Regione e DAFNAE si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività;
- 2) Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy).

ART. 12 – Recesso

- 1) Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.
- 2) Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o impegnate da DAFNAE che dovranno essere comunque riconosciute.

ART. 13 – Legge applicabile e controversie

- 1) Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
- 2) Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
- 3) La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è il "Gruppo tecnico di Coordinamento" come costituito.
- 4) In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.



2b303736



ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

- 1) Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
- 2) La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. n. 131/86 e s.m.i..
- 3) Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico del DAFNAE.

REGIONE DEL VENETO
Direzione Agroambiente, Programmazione e
Gestione ittica e faunistico-venatoria

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti,
Risorse naturali e Ambiente



2b303736

